



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ANNIVERSARI NAZIONALI ED EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e in particolare l'articolo 48-bis, così come modificato dall' articolo 1, commi 986 e 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, registrati alla Corte dei Conti il 24 ottobre 2022 ai numeri, rispettivamente, 2627 e 2629, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2022 al n. 2631, con il quale al Ministro, Dott. Andrea Abodi, è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2022 al n. 2626, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ANNIVERSARI NAZIONALI ED EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2022 al n. 2649, con il quale è stato conferito al Pres. Carlo Deodato l'incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2022 al n. 2868, con il quale al Ministro senza portafoglio, Dott. Andrea Abodi, è stata conferita, tra le altre, la delega di funzioni in materia di anniversari nazionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una Struttura di missione denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, da ultimo confermata, con modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2023, al n. 98, ove è ridenominata “Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali” (d’ora in poi Struttura di missione), operante alle dirette dipendenze del Ministro per lo sport e i giovani;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1 lett. a), del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2022, che stabilisce che “al fine di garantire il principio di continuità dell'azione amministrativa per le attività in essere della precedente gestione sono mantenuti temporaneamente [...], fino al 21 giugno 2023, gli incarichi dirigenziali non generali [...] già attivi nell'ambito della precedente Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”;

VISTO il decreto del Segretario generale 28 dicembre 2022, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 30 dicembre 2022 al n. 4808, il quale, nelle more della nomina del Coordinatore della Struttura di missione, e, comunque, non oltre il 21 giugno 2023, conferisce al dr. Agostino Cianciulli, dirigente non generale con competenze amministrativo-contabili presso la Struttura di missione, la delega alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185-203-204-208-210-211-212-215-216-240-247-257-267-903-904-916-981-986, iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2022 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTO il decreto 30 dicembre 2022 del Dirigente amministrativo-contabile, dr. Agostino Cianciulli, di autorizzazione all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo di euro 639.311,52, a valere sul capitolo 203, piano gestionale 1, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale - esercizio finanziario 2022 – decreto SICOGE n. 14843 - in favore della Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l., ai sensi di quanto disposto dalla sentenza n. 2305/2022, emessa dal Tribunale di Roma e del successivo atto di precetto notificato il 6 ottobre 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE ANNIVERSARI NAZIONALI ED EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

VISTA la validazione del citato impegno di spesa operata, per quanto di competenza, dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 30 gennaio 2023 e acquisita agli atti con prot. SMCGM n. 224 dell'1 febbraio 2023;

TENUTO CONTO:

- della disponibilità dell'Ipe di spesa primaria n. 2022-196-0010-0001-14843-1-1;
- della dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l., attestante l'assenza di personale dipendente presso l'Ente;
- della verifica effettuata tramite Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 48 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalla quale risulta la non inadempienza della Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l.;
- della dichiarazione relativa all'assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dal rappresentante legale della Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l., ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., acquisita al prot. SMCGM n. 232 dell'1 febbraio 2023;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria in termini di cassa sul pertinente capitolo di spesa 203, piano gestionale 1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO, dunque, che nulla osta a liquidare in favore della Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l. la somma di euro 639.311,52 (euro seicentotrentanovemilatrecentoundici/52) a valere sul capitolo 203, piano gestionale 1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri esercizio finanziario 2023 residui 2022;

TENUTO CONTO che, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si è proceduto all'aggiornamento sul sito istituzionale degli atti relativi al pagamento in parola;

AUTORIZZA

Art.1 - La liquidazione su impegno dell'importo di euro 639.311,52 (euro seicentotrentanovemilatrecentoundici/52) in favore della Immobiliare San Basilio 2016 S.r.l., C.F. _____, mediante accreditamento sul conto corrente _____

Art. 2 - Alla copertura finanziaria del predetto importo si farà fronte con le risorse all'uopo disponibili, per l'intervento di cui trattasi, sul capitolo n. 203, pg.1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2023 - Ipe n. 2022-196-0010-0001-14843-1-1.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Uffici di controllo per gli ulteriori adempimenti.

Il Dirigente

Dott. Agostino Cianciulli



CIANCIULLI
AGOSTINO
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
01.02.2023 17:14:25
GMT+01:00

ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO

Per "IMMOBILIARE SAN BASILIO 2016 S.R.L.", con sede

in persona dell'amministratore unico e legale
rappresentante

rappresentata e difesa in via disgiunta dall'Avv. Andrea
Strafaci e dall'Avv. Jacopo Libertini
giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente
domiciliata presso il domicilio anche telematico dei predetti difensori
e

i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni agli
indirizzi di posta elettronica certificata (PEC)
e

PREMESSO CHE

- il Tribunale di Roma, con Sentenza n. 2305/2022 pubbl. il giorno 11/02/2022, cui
è stata apposta formula esecutiva in data 02/03/2022, definitivamente pronunciando
nella causa iscritta al RG n. 71164/2018, tra Consorzio Stabile I.GE.M.A.S. s.c. a
r.l.; SO. CO. MI. s.r.l.; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Roma Capitale e
Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l., ha così statuito:

"PQM

*1) Accerta l'inadempimento della stazione appaltante alle obbligazioni derivanti
dalla Convenzione in data 31/10/2007; conseguentemente, in relazione alle
richieste di cui alle riserve iscritte negli atti contabili dell'appalto, accerta il diritto
delle società attrici al pagamento della somma pari ad € 461.326,73 a titolo di
danni, maggiori costi, oneri e pregiudizi relativi alle sospensione dei lavori; per
l'effetto condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alle società
attrici il superiore importo.*

*2) Accerta con riferimento al titolo sub 1) del dispositivo della presente pronuncia
il diritto delle società attrici a percepire, con decorrenza dal deposito del-*

l'elaborato peritale iniziale sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali e di mora stabiliti dall'art. 26 della legge n° 109/1994, dall'art. 133 del D. Lgs. n° 163/2006 e dall'art. 30 del D.M. n°145/2000 oltre al pagamento degli ulteriori interessi ex art. 1224 2° comma c.c. e dell'art. 1283 c.c.; per l'effetto condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a versare i conseguenti importi alle società attrici.

3) Accerta il diritto delle società attrici al pagamento ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma pari ad € 83.846,84 a titolo di saldo del corrispettivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del credito sino a quella di effettivo soddisfo; per l'effetto condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alle società attrici il superiore importo.

4) Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rifondere in favore delle società attrici le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo pari ad € 21.387,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

5) Pone le spese di C.T.U. –come liquidate in atti- in via definitiva a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6) Dichiarata che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento ai titoli nn. 1,2,4 e 5 del dispositivo della presente pronuncia ha diritto di essere manlevata da Roma Capitale (già Comune di Roma).

7) Dichiarata la ammissibilità dell'intervento in giudizio della "Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l."

8) Compensa le spese di lite relative al segmento processuale di intervento."

*- nella sentenza citata il Tribunale ha altresì testualmente stabilito che "Non è emerso che le società attrici abbiano richiesto di essere estromesse dal giudizio sicchè, in applicazione dell'art. 111 c.p.c., le statuizioni di cui alla presente pronuncia devono essere rivolte nei confronti delle società cedenti. **La "Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l.", costituitasi nel presente processo, deve essere qualificata interventrice litisconsortile avendo interesse a partecipare al processo e ad avvalersi delle statuizioni conclusive del medesimo**" (sottolineato e grassetto aggiunti dalla scrivente difesa).*

- la citata sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata a cura dell'istante in data 16.03.2022 a mezzo pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- ad oggi, nonostante sia scaduto il termine di 120 giorni ex art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e ss. mm., il debitore non ha provveduto a dare adempimento a quanto disposto dalla Tribunale di Roma;
- è interesse e volontà della IMMOBILIARE SAN BASILIO 2016 S.R.L. di agire esecutivamente al fine di ottenere l'esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Roma.

Tutto ciò premesso e considerato, IMMOBILIARE SAN BASILIO 2016 S.R.L., come sopra rappresentata e difesa,

INTIMA E FA PRECETTO

alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma Piazza Colonna n. 370 – palazzo Chigi, di pagare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

1. SOMME LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI ROMA:

| | |
|--|---------------------|
| - sorte di cui al capo 1) della sentenza | € 461.326,73 |
| - interessi di mora di cui al capo 2) della sentenza, decorrenti dal 22/01/2021 (data del deposito dell'elaborato peritale iniziale) | € 37.374,67 |
| - interessi legali ex art. 1224 co. 2 e 1283 c.c. di cui al capo 2) della sentenza, decorrenti dal 11/02/2022 (data della sentenza) | € 3.751,70 |
| - sorte di cui al capo 3) della sentenza | € 83.846,84 |
| - interessi legali e rivalutazione monetaria di cui al capo 3) della sentenza, decorrenti dal 20/10/2016 (90 gg successivi alla data del collaudo) | € 13.088,89 |
| - onorari di cui al capo 4) della sentenza | € 21.387,00 |
| - spese generali (15%) | € 3.208,05 |
| - cassa Avvocati (4%) | € 983,80 |
| - spese CTU di cui al capo 5) della sentenza | € 12.807,25 |
| - spese CTU cassa previdenza (4%) | € 512,29 |
| Subtotale 1 | € 638.287,22 |

2. SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO

| | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| - compensi | € | 702,00 |
| - spese generali (15%) | € | 105,30 |
| - CPA (4% su € 155,25) | € | 32,29 |
| - IVA (22% su € 161,46) | € | 184,71 |
| Subtotale 2 | € | 1.024,30 |

* * *

TOTALE COMPLESSIVO (1 + 2) € 639.311,52

* * *

e cioè il complessivo importo di € **639.311,52** (**seicentotrentanovemilatrecentoundici/52**), oltre ulteriori interessi di legge dalla notifica del presente atto fino al di del soddisfo e oltre spese successive occorrente, ivi comprese le spese di registrazione della sentenza (anch'esse precettate), con espresso avvertimento che in difetto di tempestivo adempimento, trascorso inutilmente il termine suindicato, si procederà a esecuzione forzata, anche presso terzi.

Si avverte, altresì, i debitori, a norma dell'art. 480, comma 2, c.p.c. - così come modificato dal decreto legge del 27.6.2015 n.83 (art. 13), convertito dalla legge 6.8.2015, n. 132 - che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Roma li, 6 ottobre 2022

Avv. Jacopo Libertini

Firmato digitalmente da: LIBERTINI JACOPO
 Ruolo: 4.6 Avvocato
 Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
 Data: 06/10/2022 11:46:12

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto

in qualità di
amministratore unico e legale rappresentante della "IMMOBILIARE SAN BASILIO 2016 S.R.L.",

delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel giudizio di esecuzione per il recupero delle somme dovute dalla la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2305/2022 pubblicata il 22/03/2022 nel giudizio R.G. 71164/2018, in ogni sua fase, stato e grado in via disgiunta, l'Avv. Andrea Strafaci e l'Avv. Jacopo Libertini, ed eleggo domicilio presso lo Studio legale

, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi espressamente compresi quelli di sottoscrivere il presente atto di precetto di pagamento ed i successivi atti, proporre eventuali istanze, opposizioni e/o reclami, rinunciare e/o accettare rinunce all'azione e/o agli atti, conciliare, transigere, incassare somme e quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale e impugnazioni, resistere alle stesse, nominare sostituti, nominare consulenti, eleggere domicilio.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, di aver ricevuto l'informativa prevista dagli artt. 13 del predetto Decreto e del predetto Regolamento e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità di cui al presente incarico. Dichiaro altresì di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto Decreto Legge.

Roma, 5 ottobre 2022

la superiore firma è vera e autentica

Avv. Jacopo Libertini

Firmato digitalmente da: LIBERTINI JACOPO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 06/10/2022 11:45:08

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto, Avv. Jacopo Libertini, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, e con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi e per gli effetti della L. 53/94 e succ. modd., nonché in ragione dell'art. 46 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 114/2014, nella mia qualità di difensore di "IMMOBILIARE SAN BASILIO 2016 S.R.L.",
, iscritta nel registro imprese di Roma col numero di), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, giusta procura in atti

NOTIFICO

a ogni effetto di legge l'atto di precetto di pagamento (*file* denominato "atto di precetto di pagamento.pdf"), firmato digitalmente e la procura alle liti (*file* denominato "Procura alle liti.pdf"), firmata digitalmente a:

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attgiudiziaripcm@pec.governo.it, estratto e verificato presso il **Registro PP.AA.** (Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12) in data odierna;

- **Avvocatura Generale dello Stato di Roma** (C.F. 80224030587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale procuratore *ex lege* della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto e verificato presso il **Registro PP.AA.** (Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12) in data odierna;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI Civile, RG n. 71164/2018,

ATTESTO

da ultimo, che il messaggio p.e.c., oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici: 1) atto di precetto di pagamento; 2) Procura alle Liti.

Roma, 6 ottobre 2022

Firmato digitalmente

Avv. Jacopo Libertini

Firmato digitalmente da: LIBERTINI JACOPO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 06/10/2022 11:46:48

Si notifica quanto in allegato.

Avv. Andrea Strafaci

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Colgo l'occasione per comunicare i nuovi recapiti dello Studio, con cortese preghiera di prenderne nota per le successive comunicazioni.

Lo Studio si è trasferito in

I nuovi recapiti telefonici sono i seguenti: tel.

Restano invariati gli indirizzi e-mail e pec.

Attenzione: le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato.

A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esse contenuto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Chiunque avesse ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, è pregato di eliminarlo, dandone gentilmente comunicazione al mittente tramite e-mail di ritorno al seguente indirizzo:

Sentenza n. 2305/2022 pubbl. il 11/02/2022
RG n. 71164/2018
Repert. n. 2852/2022 del 11/02/2022

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione XVI^

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

| | |
|----------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| 2) Dott. Maurizio Manzi | Giudice relatore |
| 3) Dott. Aldo Ruggiero | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G. n° 71164 per l'anno 2018, trattenuta in decisione alla udienza del 05/10/2021, vertente

TRA

Consorzio Stabile I.GE.M.A.S. s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore e SO. CO. MI. s.r.l. (già SO. CO. MI. s.p.a., giusta verbale di trasformazione societaria in data 10/10/2018), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, dal quale sono rappresentate e difese giuste procure in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax . ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:

ATTORI

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17474af994cf3a41 - Firmato Da: MANZI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 427309947112569aba4a4e9c7c94476



“ Piaccia all’Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le domande spiegate con il presente atto e, per l’effetto,:

- 1) accertare l’inadempimento della Stazione Appaltante e, per quanto di ragione e di competenza, di Roma Capitale, alle obbligazioni, anche contrattuali e quali derivanti dalla Convenzione in data 31/10/2007, a proprio carico, quali anche richiamate in premessa, e, in particolare, accertare l’inadempimento agli obblighi di predisposizione degli atti dell’appalto e di cooperazione, all’obbligo di compiere tempestivamente quanto necessario per consentire alla appaltatrice la esecuzione dei lavori secondo programma, e, conseguentemente, in relazione alle richieste di cui alle riserve iscritte negli atti contabili dell’appalto, quali sopra riportate, accertare il diritto delle attrici al pagamento della somma di € 2.876.761,87 a titolo di danni, maggiori costi, oneri e danni relativi alle sospensioni dei lavori e alla protrazione dell’impegno esecutivo nei termini dedotti nelle suddette riserve e per i titoli nelle stesse indicati o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche ai sensi dell’art. 25 del D.M. n°145 del 2000 ovvero in via equitativa, condannando, per l’effetto, le Amministrazioni convenute, in solido fra loro, o comunque ciascuna per quanto di ragione e competenza, al relativo pagamento. In via subordinata accogliere la domanda, con statuizione di condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 c.c.;
- 2) accertare il diritto delle attrici al pagamento dell’importo di € 83.846,84 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di saldo contrattuale o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni convenute, in solido fra loro o comunque ciascuna per quanto di ragione e di competenza, al relativo pagamento. In via subordinata accogliere la domanda, con statuizione di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 c.c.. In via ulteriormente subordinata accoglierla a titolo di equo compenso;
- 3) accertare, altresì, il diritto delle attrici, con statuizione di condanna, al pagamento, in relazione alle somme come sopra richieste a titolo di compenso, riaccrediti e indennità, ovvero di quelle ritenute dovute come accertate in corso di causa, degli interessi legali e di mora stabiliti dall’art. 26 della Legge n°109 del 1994, dell’art. 133 del D.Lgs. n°163/2006 e dell’art. 30 del D.M. 145/2000 oltre al pagamento degli ulteriori interessi ex art. 1224 comma 2° c.c. , anche secondo il combinato disposto dell’art. 1184 c.c. e dell’art. 1283 c.c.. In via subordinata condannare le Amministrazioni convenute, in solido fra loro o comunque ciascuna per quanto di ragione e competenza, al pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1224 comma 2° c.c.. In via ulteriormente subordinata condannare le Amministrazioni convenute, in solido fra loro o comunque ciascuna per quanto di ragione e di competenza, al pagamento degli interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°231 del 2002 ovvero al tasso legale. Condannare inoltre le Amministrazioni convenute al pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda e l’i.v.a., ove dovuta;
- 4) accertare il diritto delle attrici, con statuizione di condanna, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1224 2° comma c.c. o, in subordine, nella misura legale fino al soddisfo sulle somme riconosciute a titolo di maggiori costi, oneri e danni. In via subordinata condannare le Amministrazioni convenute, in solido o comunque ciascuna per quanto di ragione e di competenza, al pagamento degli interessi di mora di cui agli artt. 133 del D. Lgs. n°163/2006, all’art. 26 della Legge n°109/94 e all’art. 30 D.M. 145/2000. Con condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 4° comma c.c. e di quelli ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda. In via ulteriormente subordinata condannarle al pagamento degli interessi ex D. Lgs. n°231/02 ovvero al tasso legale;



- della compatibilità urbanistica dell'opera, esperita in data 12/10/2007, nella quale erano state recepite le valutazioni di competenza delle amministrazioni interessate al procedimento;
- con decreto n° _____ il Commissario Delegato aveva approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo per la realizzazione della viabilità locale 3° stralcio Comprensorio Direzionale di Pietralata;
 - a seguito del perfezionamento delle procedure di gara e della aggiudicazione dell'appalto alle società attrici era stata autorizzata sotto riserva di legge la consegna delle aree al fine della redazione della progettazione esecutiva e della conseguente esecuzione delle opere;
 - la spesa impegnata complessivamente risultava pari ad € 17.797.739,93, di cui € 13.918.581,75 per lavori al netto del ribasso offerto del 15,01% comprensivo di € 802.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 157.231,50 per oneri della progettazione esecutiva;
 - in data 30/07/2008 era stato stipulato il contratto di appalto con l'A.T.I. aggiudicataria;
 - a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo era stato redatto in data 29/09/2008 il processo verbale di consegna parziale delle opere e quello di alcune aree degli interventi per consentire la installazione del cantiere onde avviare le indagini utili alla redazione del progetto esecutivo;
 - da ultimo in data 20/01/2009 era stato trasmesso dall'ATI IGEMAS s.c.a.r.l. il progetto esecutivo generale dell'intervento che recepisce le diverse esigenze del Comune di Roma esplicitate nella relazione del RUP per un importo complessivo di € 30.730.998,93, di cui € 25.677.648,28 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,01% comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri della progettazione al netto del ribasso;
 - i lavori erano affidati con Verbale di Consegna Definitivo in data 11/05/2009 a termini degli artt. 129 e 130 del D.P.R. n°554/99; da tale data decorreva il termine utile contrattuale di 310 giorni naturali e consecutivi onde portare a conclusione l'appalto (entro il 16/03/2010);
 - in corso di appalto veniva emessi n°7 stati di avanzamento lavori, redatti molteplici ordini di servizio, disposte plurime sospensioni dei lavori e, da ultimo, con atto di collaudo del 20/07/2016, le opere erano approvate e la Commissione di Collaudo confermava la buona esecuzione delle opere e la sussistenza di un credito dell'impresa pari ad € 83.846,84 (con iscrizione di numerose riserve di cui è controversia);
- 2) contabilità dei lavori:
- nel corso dei lavori sono stati emessi n°7 stati avanzamento lavori(s.a.l.). per un importo complessivo netto di € 16.685.521,26 sicchè, tenuto conto dell'importo contrattuale pari ad € 16.769.368,10, è stato riconosciuto un credito dell'impresa pari ad € 83.846,84 (somma che, per quanto emergente dagli atti di causa, non risulta corrisposta e il cui onere deve essere sostenuto in via esclusiva dalla stazione committente, id est dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- 3) analisi delle riserve:
- l'impresa, nel corso dell'appalto, ha iscritto riserve concernenti soprattutto le sospensioni e le riprese dei lavori;
 - le predette riserve sono state iscritte dapprima nei verbali di sospensione dei lavori e poi ribadite in occasione del s.a.l. n°6 e del s.a.l. n°7; da ultimo sono state confermate in occasione dello stato finale dei lavori;
- 4) riserva n°1 e 1 bis: oneri e danni per sospensione dei lavori dal 18/02/2010 al 13/05/2010 e dal 13/05/2010 al 23/08/2010 (con richiesta delle società attrici di ristoro pari ad € 938.907,48 e pari ad € 1.634.994,06):



- Le riserve risultano iscritte nel verbale di sospensione dei lavori e ribadite nel verbale di ripresa parziale dei lavori(e dichiarata fondata la prima dal Direttore dei Lavori senza alcun riconoscimento di compenso ed infondata la seconda);
- opinamento peritale:
- nei periodi oggetto delle riserve 1 e 1 bis si sono verificate le sospensioni e le riprese dei lavori che risultano incontestate fra i contraenti;
- in data 18/02/2010 è stato redatto il verbale di sospensione parziale dei lavori con il quale sono stati sospesi i lavori di imbocco del sistema fognario in realizzazione nel collettore Marranella II° in Via dei Monti di Pietralata in quanto su tale area erano in corso le opere relative alla costruzione del completamento della nuova circonvallazione interna per il futuro SDO eseguito dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per il tramite del Consorzio Cooperativo Costruzioni(lavori proseguiti soltanto per le opere ancora eseguibili);
- in data 13/05/2010 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori con consegna delle aree e sono stati autorizzati i lavori di realizzazione del manufatto di collegamento al collettore Marranella II°, ivi comprese le tubazioni di raccordo con la rete fognaria in corso di realizzazione e l'attraversamento stradale eccezion fatta per la demolizione della parete del collettore in parola che non era in esercizio;
- in data 30/07/2010 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori in ragione del fatto che la mancata operatività del collettore Marranella II° rendeva impossibile la raccolta ed il conferimento delle acque da parte della rete fognaria di competenza ed il completamento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- in data 23/08/2010 è stato redatto il verbale di ripresa parziale dei lavori al solo scopo di dare corso alla stesa del conglomerato bituminoso(binder) in quanto la mancata operatività del collettore Marranella II° rendeva impossibile la raccolta ed il conferimento delle acque da parte della rete fognaria di competenza ed il completamento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- in data 27/09/2010 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori in attesa di realizzare l'ultimo strato di conglomerato bituminoso (tappetino)con la formazione delle pendenze in quanto tali residui lavori non potevano essere realizzati in quanto le acque meteoriche sarebbero state convogliate nella rete fognaria di nuova realizzazione la cui funzionalità era illo tempore inibita dal mancato collaudo e dalla impossibilità di porre in carico il collettore ricevente Marranella II°;
- in data 07/11/2011 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori per completare le opere con la stesa dell'ultimo strato di conglomerato bituminoso(tappetino);
- in data 17/11/2011 è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- le sospensioni e le riprese dei lavori(analiticamente indicate a pag. 49 dell'elaborato peritale) sono derivate inizialmente dalla indisponibilità delle aree dove realizzare l'imbocco del sistema fognario nel collettore principale Marranella II° in Via dei Monti di Pietralata e successivamente dalla impossibilità di imboccare la fogna nel suddetto collettore;
- non si tratta, pertanto, di cause di forza maggiore o di circostanze speciali come previsto dall'art. 24 commi 1 e 2 del D/M n° 145/2000 e neppure di cause imprevedibili come indicato all'art. 133 comma 7 del D.P.R. n° 554/1999, ma di circostanze ben note in quanto sulle aree non consegnate erano in corso già da tempo i lavori della nuova circonvallazione interna da parte di RFI e la mancata funzionalità del collettore Marranella II° pregiudicava la conclusione dei lavori;

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriali#: 17474a19191c13a41 - Firmato Da: MANZI MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seriali#: 427309947112569ab44444e0c193444b



- la produzione registrata nel s.a.l. n°6(lavori eseguiti dal 29/01/2010- data del s.a.l. n°5- al 27/09/2010) ammonta ad € 2.031.683,44 corrispondente ad un importo al netto delle spese generali e dell'utile, pari ad € 1.606.073,87;
- i costi sostenuti dall'impresa per la manodopera incidono per il 25% circa rispetto al costo complessivo delle opere realizzate nel richiamato periodo;
- la somma risultante(pari ad € 398.002,10) è nel complesso in linea con le percentuali medie di incidenza indicate nelle tabelle di cui al D.M. 11/12/1978 richiamato dall'impresa in riserva;
- d) staff di cantiere: i costi per il personale tecnico- amministrativo e per la direzione di cantiere rientrano fra le spese generali, la cui quota improduttiva è stata già riconosciuta in precedenza;
- e) prolungamento delle polizze: gli oneri fideiussori ed assicurativi rientrano fra le spese generali, già esaminate in precedenza;
- f) ritardata percezione dell'utile: in caso di sospensione illegittima dei lavori l'art. 25 2° comma lett. b) del D.M. n°145/2000, vigente razione temporis, prevede che " la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art. 30 comma 4°, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34 comma 2° lett. d) del regolamento, rapportato alla durata dell'illegittima sospensione";
- in ragione del superiore parametro la somma spettante ammonta ad € 4.805,41;
- 5) in ordine alla richiesta di mancato utile:
- si verte in ambito di ritardi conseguenti alla sospensione dei lavori, parziali o totali, e pertanto si opera relatio all'art. 25 comma 2° lett. b) del D.M. n°145/2000 che prevede che, nel caso di sospensione dei lavori, la lesione dell'utile coincida con la ritardata percezione dell'utile;
- peraltro l'art. 25 comma 3° del D.M. n°145/2000 ammette ulteriori voci di danno oltre quelle indicate al comma 2° " solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori";
- in difetto di rigorosi riscontri di natura documentale non può essere riconosciuta su base presuntiva una somma già remunerata per il titolo causale del danno da ritardata percezione dell'utile;
- 6) riserva n°2- oneri e danni per sospensione dei lavori dal 27/09/2010 sino alla fine del mese di dicembre 2010:
- la riserva risulta ammissibile in quanto iscritta nei modi previsti dalla legge e fondata in quanto relativa ad una sospensione dei lavori causata da circostanze che attengono all'ambito di responsabilità della committente(disponibilità delle aree e delle opere necessarie per eseguire i lavori); ne consegue che, contrariamente a quanto opinato dal Direttore dei Lavori, devono essere riconosciuti all'appaltatore i maggiori oneri sostenuti nel periodo di sospensione totale dei lavori nel periodo oggetto di riserva in misura pari ad € 134.193,42 così determinati:
- a) spese generali: in base all'art. 25 del D.M. n°145/2000 le spese generali per i 93 giorni di sospensione dei lavori ammontano ad € 134.193,42(€ 1.442,94/€ x 93 giorni= € 134.193,42);
- b) prolungamento delle polizze: gli oneri fideiussori ed assicurativi rientrano fra le spese generali;
- c) manutenzione e custodia delle opere: l'onere di custodia e di manutenzione delle opere fino al collaudo rientra fra le spese generali; per il successivo periodo di sospensione dei lavori dall'01/10/2011 al 07/11/2011 l'impresa non ha fornito alcuna indicazione



Sentenza n. 2305/2022 pubbl. il 11/02/2022

RG n. 71164/2016

Repert. n. 2852/2022 del 11/02/2022

- oneri e pregiudizi relativi alle sospensione dei lavori; per l'effetto condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alle società attrici il superiore importo.
- 2) Accerta con riferimento al titolo sub 1) del dispositivo della presente pronuncia il diritto delle società attrici a percepire, con decorrenza dal deposito dell'elaborato peritale iniziale sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali e di mora stabiliti dall'art. 26 della legge n° 109/1994, dall'art. 133 del D. Lgs. n° 163/2006 e dall'art. 30 del D.M. n°145/2000 oltre al pagamento degli ulteriori interessi ex art. 1224 2° comma c.c. e dell'art. 1283 c.c.; per l'effetto condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a versare i conseguenti importi alle società attrici.
 - 3) Accerta il diritto delle società attrici al pagamento ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma pari ad € 83.846,84 a titolo di saldo del corrispettivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del credito sino a quella di effettivo soddisfo; per l'effetto condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alle società attrici il superiore importo.
 - 4) Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rifondere in favore delle società attrici le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo pari ad € 21.387,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
 - 5) Pone le spese di C.T.U. –come liquidate in atti- in via definitiva a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 - 6) Dichiara che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento ai titoli nn. 1,2,4 e 5 del dispositivo della presente pronuncia ha diritto di essere manlevata da Roma Capitale (già Comune di Roma)
 - 7) Dichiara la ammissibilità dell'intervento in giudizio della "Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l."
 - 8) Compensa le spese di lite relative al segmento processuale di intervento.
- Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell' 01 febbraio 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Maurizio Manzi

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Salvo



R.G. 71164/2018

SENT. 14542/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a Esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

**FORMULA ESECUTIVA RILASCIATA TELEMATICAMENTE SU
SENTENZA ESTRATTA DAL FASCICOLO TELEMATICO A RICHIESTA**

DELL' AVV. STRAFACI ANDREA

**NELL' INTERESSE DI "Immobiliare San Basilio 2016 s.r.l." N.Q. Cessionaria di
Consorzio Stabile I. GE. M. A. S. s.c. a r.l. e la SO. CO. MI. s.r.l.**

Roma li 02/03/2022

f.to digitalmente

IL DIRETTORE

Dott.ssa Darita Bisson

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto

in qualità di
amministratore unico e legale rappresentante della "IMMOBILIARE SAN BASILIO 2016 S.R.L.",
con sede a _____, iscritta nel registro imprese di _____ col numero di _____

_____, delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel
giudizio civile innanzi al Tribunale Civile di Roma RG 71164/2018 proposto dal CONSORZIO
STABILE I.G.E.M.A.S. S.c.a r.l. e dalla SO.CO.MI. S.r.l. contro la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di Missione per
gli Anniversari di interesse nazionali e Roma Capitale, in ogni sua fase, stato e grado e, quindi, anche
nel giudizio di impugnazione e di esecuzione, in via disgiunta, l'Avv. Andrea Strafacci e l'Avv. Jacopo
Libertini, ed eleggo domicilio presso lo Studio legale

conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi espressamente compresi quelli di
sottoscrivere il presente atto di intervento, proporre eventuali istanze, opposizioni e/o reclami,
rinunciare e/o accettare rinunce all'azione e/o agli atti, conciliare, transigere, incassare somme e
quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale e impugnazioni, resistere alle
stesse, nominare sostituti, nominare consulenti, eleggere domicilio.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, di aver ricevuto l'informativa
prevista dagli artt. 13 del predetto Decreto e del predetto Regolamento e di prestare il consenso al
trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità di cui al presente incarico. Dichiaro altresì
di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere
al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo
Decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, della
possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata
dagli artt. 2 e ss. del suddetto Decreto Legge.

Roma, 1 ottobre 2021

la superiore firma è vera e autentica

Avv. Andrea Strafacci

